



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione Contenuti Audiovisivi*

Prot. n. DDA/0002422 del 2 novembre 2017

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1250, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 620/DDA/FP)**

Con istanza DDA/1250, pervenuta in data 30 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002388), è stata segnalata dalla Koch Media Srl in qualità di licenziataria dell'opera sottoriportata, la presenza, sul sito *internet* <https://www.filmgratis.video/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- “*Non c'è campo*”, alla pagina *internet* <omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e sul relativo *redirect* [filmgratis.uno](https://www.filmgratis.uno) risulta accessibile, alla pagina *internet* <https://www.filmgratis.uno/7075-non-c-campo-2017.html>, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* [filmgratis.video](https://www.filmgratis.video) risulta registrato da un soggetto non identificabile, in quanto celato Contact Privacy Inc., con sede in Canada, specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati degli utenti raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [filmgratis.video@contactprivacy.com](mailto:filmgratis.video@contactprivacy.com); il nome a dominio del sito di *redirect* [filmgratis.uno](https://www.filmgratis.uno) risulta registrato da un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Whoisguard, Inc., con sede a Panama, specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento dei dati degli utenti, e raggiungibile all'indirizzo email [9cbe6bc296fb42c79dc55733f2d6795c.protect@whoisguard.com](mailto:9cbe6bc296fb42c79dc55733f2d6795c.protect@whoisguard.com); è altresì disponibile l'indirizzo di posta elettronica [itafilm.video@gmail.com](mailto:itafilm.video@gmail.com);
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti, per entrambi i nomi a dominio, alla società Online S.A.S., con sede a Parigi e indirizzo di posta elettronica [abuse@online.net](mailto:abuse@online.net), alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Parigi, Francia;
- il 94,2% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## *Direzione Contenuti Audiovisivi*

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che, con riferimento ai tempi di immissione sul mercato, l'opera audiovisiva oggetto dell'istanza è uscita in data 1 novembre 2017 nelle sale cinematografiche italiane, con ciò configurando, sulla base di una prima sommaria valutazione, l'ipotesi di una violazione grave e, conseguentemente, giustificando l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso all'opera oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1250**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1250, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 16 novembre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore